

(N. 154)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati
nella seduta del 1° dicembre 1948 (V. Stampato N. 178-Urgenza)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 DICEMBRE 1948

**Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco
conferiti all'ammasso**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella misura del 4 per cento dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1 per cento prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, non sono applicabili, a partire dal 1° dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato. Analogo trattamento si applica alle farine di granoturco ed al riso derivati dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI